



Informativa per la clientela di studio

N. 9 del 13.09.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Edilizia - Riduzione contributiva 2017

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, **entro il 15 gennaio 2018** le aziende edili potranno inoltrare le istanze all'INPS per godere della riduzione contributiva che, per l'anno 2017, è stata confermata **all'11,50%**. La riduzione contributiva, che compete per i periodi di paga **da gennaio a dicembre 2017**, è la stessa concessa per l'anno precedente in quanto non è intervenuto il previsto decreto di attuazione annuale dello sgravio ex lege n. 341/1995.

Per accedere allo sgravio contributivo le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "**Rid-Edil**", disponibile nella funzionalità "invio nuova comunicazione" della sezione "comunicazioni on-line", nel "cassetto previdenziale aziendale" del sito istituzionale (www.inps.it).

Premessa

La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell'**11,50%** – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati **con un orario di lavoro di 40 ore settimanali**.

NOTA BENE - Per quanto concerne le aliquote contributive da considerare, l'INPS (Circolare n. 52/2016) ha più volte avuto modo di sottolineare che bisogna prendere a riferimento quelle vigenti, per i diversi settori di attività (Industria o Artigianato); mentre l'imponibile, deve essere determinato al netto delle misure compensative spettanti e dell'eventuale riduzione di 0,8 punti percentuali, quale esonero dal versamento dei contributi sociali per gli A.N.F. (art. 120, commi 1 e 2, della L. n. 388/2000).

Al riguardo, teniamo a precisarLe che:

- ✓ l'agevolazione compete per i periodi di **paga da gennaio a dicembre 2017**;





- ✓ l'agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall'art. 25, c. 4 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- ✓ **non** trova applicazione sul contributo, pari allo **0,30%**, previsto dall'art. 25, c. 4 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Campo di applicazione

È nostra cura informarLa che la riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati dai seguenti codici:

Codici statistici contributivi: settore industria	Codici statistici contributivi: settore artigianato	Codici Ateco 2007
↘ 11301;	↘ 41301;	↘ da 412000 a 439909
↘ 11302;	↘ 41302;	
↘ 11303;	↘ 41303;	
↘ 11304;	↘ 41304;	
↘ 11305.	↘ 41305	

Soggetti esclusi

Restano, invece, escluse dall'agevolazione le opere d'installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte:

- ✓ dai **codici Ateco 2007**: da 432101 a 432909;
- ✓ dai **codici statistici contributivi**: 11306, 11307, 11308, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione "3N" e "3P".

NOTA BENE - Inoltre, la riduzione contributiva non spetta, oltre ai **lavoratori a tempo parziale**, anche ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo "occupazione sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017, disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.367/2016 e successiva rettifica).

Le condizioni

Per usufruire dell'agevolazione i datori di lavoro del settore edile:

- ✓ devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della **certificazione di regolarità contributiva** (Durc) anche da parte delle Casse Edili, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti





collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- ✓ non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Invio delle domande

Le specifichiamo che le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “**Rid-Edil**”, disponibile nella funzionalità “*invio nuova comunicazione*” della sezione “*comunicazioni on-line*”, nel “*cassetto previdenziale aziendale*” del sito istituzionale (www.inps.it).

ATTENZIONE - Il beneficio potrà essere fruito **entro il 16 gennaio 2018**, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza **fino al mese di dicembre 2017**. I datori di lavoro potranno invece inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 **fino al 15 gennaio 2018**.

Successivamente, le domande presentate sono sottoposte a **controllo automatizzato** da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite **entro il giorno successivo**.

In caso di **esito positivo**, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro al fine di consentire il godimento del beneficio; in tal caso viene attribuito il Codice Autorizzazione “**7N**”. I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione “**7N**” per il periodo settembre-dicembre 2017.

ATTENZIONE - Nel caso in cui dovesse essere accertata la **non veridicità della dichiarazione** resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruito.





Per quanto riguarda le **matricole sospese o cessate**, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, dovrà inoltrare apposita istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di seguito riportato. La sede Inps competente, dopo aver verificato la spettanza del beneficio, attribuirà il codice "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

All'INPS
Sede di

Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2017
(art. 29 d.l. 244/1995)

Io sottoscritto
nato a _____ il _____
CF _____ Titolare/ Rappresentante della
Denominazione:
Codice Fiscale:
Matricola:

CHIEDO

di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2017 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 luglio 2017)

A tal fine dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:

- non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;
- è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.





Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

(firma)

Allegati:
copia del documento d'identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

NOTA BENE - I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (**UniEmens/vig**).

Per gli **operai non più in forza**, invece, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in tal caso, è chiaro che non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento "**TipoLavStat**" con il codice di nuova istituzione "**NFOR**", che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l'azienda.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro o i loro consulenti, opereranno come segue:

- ✓ i datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale **L206** nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- ✓ per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale **L207**, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍

